

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
RIPRESE AUDIO-VIDEO
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 05/06/2015

INDICE

ART. 1- OGGETTO E FINALITÀ	
ART. 2 – AUTORIZZAZIONI	
ART. 3- INFORMAZIONI E PRIVACY	
ART. 4 - MODALITÀ DELLE RIPRESE	
ART. 5- TRASMISSIONE DELLE VIDEORIPRESE	
ART. 6- GESTIONE DEI DISSERVIZI	
ART. 7 -NORME DI RINVIO	
ART. 8- ENTRATA IN VIGORE	

Art. 1- Oggetto e Finalità

Il Comune di Susa, con l'obiettivo di favorire ed ampliare la partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, e perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, con il presente regolamento disciplina l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale.

La registrazione integrale delle riprese audio-video e la relativa diffusione integrale a mezzo web sul sito istituzionale del Comune è di esclusiva competenza dell'Ente; le relative operazioni verranno effettuate da personale dipendente o da soggetti esterni all'uopo incaricati.

Art. 2 - Autorizzazioni

Il Sindaco ovvero il Presidente del Consiglio Comunale è l'autorità competente in tema di riprese audio video del Consiglio Comunale e per la relativa diffusione.

Lo stesso , ai sensi dell'art.39 D.lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, e di far sospendere le riprese ove lo ritenga opportuno, e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente , i soggetti terzi esterni all'Ente che per motivi di cronaca e/o informazione intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisivi e/o su web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno, di volta in volta, conseguire espressa autorizzazione dal Sindaco ovvero del Presidente del Consiglio Comunale

I soli terzi che potranno richiedere l'autorizzazione di cui al comma precedente sono gli organi di informazione.

A tal fine i soggetti terzi interessati devono presentare apposita richiesta entro due giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio, indicando chiaramente finalità perseguite, modalità delle riprese, modalità di trasmissione (radiotelevisiva, diretta, differita, web).

L'autorizzazione da parte del Sindaco ovvero del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del d.lgs.196/2003 e successive modifiche e integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa , a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distortiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

E' vietato il commercio audiovisivo da parte di chiunque.

Restano ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti.

Art. 3- Informazioni e privacy

Il Sindaco ovvero il Presidente del Consiglio Comunale dispone l'affissione nella sala consiliare e nei punti di accesso alla stessa, di avvisi, cartelli, o contrassegni ai fini della corretta informazione al pubblico ed ai partecipanti, compresi i relatori e dipendenti con funzione di assistenza alle sedute, dell'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione delle riprese.

Nel rispetto della generale normativa in materia di *privacy*, cui si rinvia, il Comune di Susa è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Comunale.

Sono, altresì, individuati incaricati del trattamento delle riprese eseguite, i dipendenti appartenenti all'Area Amministrativa.

Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.

Art. 4 - Modalità delle riprese

Le telecamere predisposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi ad inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Con tale obiettivo il Sindaco ovvero il Presidente del Consiglio deve, in apertura di seduta, richiamare tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, ad un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Nel caso in cui i Consiglieri non si attengano a tale direttiva, il Sindaco ovvero il Presidente del Consiglio può disporre la sospensione delle videoriprese.

Ciascun Consigliere o partecipante alla seduta può chiedere, in apertura della stessa, che non venga ripresa in primo piano la propria immagine, qualora ne ricorra il caso di riprese in primo piano. In tal caso, durante il suo intervento, le telecamere dovranno inquadrare l'intero Consiglio.

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le

discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

Art. 5- Trasmissione delle videoriprese

Le riprese effettuate durante i lavori del Consiglio comunale vengono diffuse *in streaming* in contemporanea o in via successiva sul sito istituzionale del Comune in versione integrale e senza salti di registrazione.

Le registrazioni delle sedute diffuse su internet tramite pagina web, restano disponibili sul sito istituzionale del comune per tutta la durata del mandato elettorale a far data da ciascuna seduta consiliare, dopodiché le riprese audio-video verranno conservate in forma permanente su supporto informatico in una sezione di archivio, ai sensi delle norme vigenti e del Codice dell'Amministrazione digitale in materia di archivio informatico.

E' vietata la diffusione totale e/o parziale delle riprese audio video con qualsiasi mezzo da parte di soggetti non autorizzati. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso delle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

Art. 6- Gestione dei disservizi

I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono in nessun caso essere interrotti, qualora si verificasse un malfunzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa video.

Il Sindaco ovvero il Presidente del Consiglio, in tali situazioni, dovrà consentire il ripristino dell'operatività nel più breve tempo possibile.

Le riprese non possono essere eseguite con altri strumenti esterni.

Art. 7 -Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il presente regolamento si intende integrato con le disposizioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti comunali vigenti, relative al diritto alla riservatezza e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché con il Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 8- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e l'adempimento della successiva ripubblicazione per quindici giorni.

